



Corso di Prevenzione incendi (L. n. 818 del 1984)
Ordine degli ingegneri della Provincia di Vicenza

Principali Leggi e quadro normativo di P.I.
Responsabilità dei professionisti e
sistema sanzionatorio

Vicenza Dicembre 2007

***relatore:* Andriotto ing. Ermanno**

La materia della **Prevenzione incendi** è sicuramente una materia **interdisciplinare**




Analizzare la sicurezza antincendio di un edificio, vuol dire essere esperti in diversi settori di competenza quali ad esempio

- Fisica e chimica dell'incendio
- Comportamento delle strutture sottoposte al fuoco
- Impianti elettrici (illuminazione f.m., classificazione ATEX)
- Impianti antincendio
- Impianti di produzione calore
- Ecc.....



Chiaramente queste discipline sono regolamentate da **leggi, norme tecniche, regolamenti**, che messi assieme formano la cosiddetta normativa di P.I.



**Regolamenti amministrativi
e procedurali**

**Regolamenti tecnici legati
alla singola attività**



Regolamenti amministrativi e procedurali

Sono disposizioni normative che riguardano le **procedure, le competenze, le responsabilità gli atti** amministrativi che si devono tenere nell'ambito della Prevenzione Incendi

E' chiara la loro importanza giuridica, sia nell'individuare eventuali responsabilità per inadempimenti procedurali, sia per legittimare atti connessi alle istanze di P.I.



Ad esempio

**Qualsiasi attività è soggetta al controllo VV.F. ?,
e ancora, qualsiasi attività lavorativa deve
essere in possesso del Certificato di Prevenzione
Incendi?
ed infine, come si richiede un C.P.I. ?**



E' chiaro che a queste domande deve essere data una risposta univoca, o meglio si deve conoscere le norme che regolamentano questi aspetti



Vediamo le risposte

Qualsiasi attività è soggetta al controllo VV.F. ?

A questa domanda vi sono due Decreti che rispondono

D.P.R. n. 689 del 26.05.1959

Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi al controllo del Comando VV.F.

Prevede 54 + 7 attività distinte

D.M.I. 16.02.1982

Modificazioni del Decreto ministeriale 27.09.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

Prevede 97 attività distinte



Purtroppo **vi sono a tutt'oggi due decreti** e quindi due elenchi di attività soggette che possono mettere in confusione gli utenti



In pratica con il D.M.I. 16.02.82, si intendeva aggiornare l'elenco delle attività soggette, pur tuttavia lo strumento normativo (D.M.I.) non permise questo aggiornamento avendo valenza inferiore rispetto al precedente elenco (DPR)

Vedremo che questo aspetto ha anche diverse conseguenze in termini di responsabilità, per il datore di lavoro che ne contravvenga l'applicazione

Qualsiasi attività lavorativa deve essere in possesso del C.P.I. ?



Anche in questo caso la risposta è articolata.

Innanzitutto per le attività che ricadono nei due elenchi sopra citati, **la risposta è Sì!**

Il mancato adempimento prevede pertanto una sanzione, che però può essere o penale o amministrativa

Questo dipende se l'attività in oggetto ricade tra le attività previste dal **D.P.R. 689 (Reato penale)** o tra le attività previste dal **D.M.I. 16.02.82) Illecito amministrativo**



Non si deve comunque scordare dell'esistenza del D.Lgvo 626 del 19.09.1994, che agli artt. 13 e 23 prevede specifici doveri per i datori di lavoro e affida controlli di P.I. ai Vigili del Fuoco

Questo è valido per tutte le attività, ma solo se sono considerate ambienti di lavoro (*ad esempio non è applicabile in una centrale termica, in una autorimessa, per un gruppo elettrogeno, un deposito di GPL*)

Questo significa che anche per certe attività che non ricadono in nessuno dei due decreti di riferimento, vi è comunque un obbligo di ottemperare a precise disposizioni di P.I.



Come si richiede il C.P.I.

I criteri e le modalità per richiedere il C.P.I., si sono evoluti nel tempo, fino ad arrivare alle attuali procedure previste dal **D.P.R. n. 37 del 12.01.1998**

D.P.R. n. 37 del 12.01.1998

“Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma ... omissis ..”

Questo decreto è integrato dal **D.M.I. 4.05.1998**

“Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi VV.F.”

D.P.R. n. 37 del 12.01.1998



art. 2: Parere di conformità

Gli Enti e i privati, **responsabili** delle attività (*indicate nel D.M.I. 16.02.82*), **sono tenuti** a richiedere al Comando VV.F. di competenza, **l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni** o di **modifiche di quelli esistenti**

Il **Comando esamina i progetti** e si pronuncia sulla conformità degli stessi **entro 45 gg.** dalla data di presentazione e qualora la **complessità del progetto lo richieda, il tempo per il parere sale a 90 gg.**



D.P.R. n. 37 del 12.01.98 – art. 2

Qualora il Comando lo ritenga necessario, **può richiedere all'interessato una integrazione (*una sola volta*)**, nel qual caso vengono interrotti i termini, che riprendono una volta che la suddetta documentazione è stata presentata.

Ove il Comando **non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.**

E' chiaro che in questa fase vi è poi tutto l'aspetto **connesso alla “*qualità*” del progetto presentato, aspetto che vedremo più avanti e che coinvolge direttamente le responsabilità del progettista.**

D.P.R. n. 37 del 12.01.1998



art. 3: Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi

Completate le opere di cui al progetto approvato, gli Enti e i privati sono tenuti a presentare al Comando domanda di sopralluogo.

Entro 90 gg. Il Comando effettua il sopralluogo richiesto per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalle norme di P.I. - Tale termine può essere prorogato di ulteriori 45 gg

Se l'esito è favorevole

Entro 15 gg. viene rilasciato all'interessato il C.P.I.



Art. 3 comma 5 Dichiarazione di inizio attività D.I.A.

In attesa di sopralluogo, può essere presentato al Comando **una dichiarazione**, correlata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti, **con le quali si attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia antincendio** e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 (*obblighi connessi con l'esercizio dell'attività*).

Il Comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta, **che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività**



D.P.R. n. 37 del 12.01.1998

art. 4: Rinnovo del C.P.I.

Ai fini del rinnovo del CPI, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, **apposita domanda** di rinnovo, **corredata da una dichiarazione** del responsabile dell'attività **che non è mutata la situazione** riscontrata al momento del rilascio del CPI, e da una **perizia giurata** comprovante **l'efficienza dei dispositivi, impianti e sistemi di protezione antincendio**.

Il comando sulla base della documentazione prodotta, provvede **entro 15 gg. dalla presentazione a rinnovare il CPI**



Lo stesso Decreto 37/98 stabilisce un'ulteriore procedura per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi - Il **procedimento di Deroga**

art. 6: Procedimento di deroga

Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo VV.F. presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto delle norme tecniche vigenti, possono presentare al comando domanda motivata di deroga rispetto alle condizioni prescritte.

Il comando esamina la domanda e con proprio motivato parere, la trasmette entro 30 gg. dal ricevimento all'Ispettorato regionale VV.F.

L'Ispettore regionale sentito il C.T.R. di prevenzione incendi si pronuncia entro 60 gg. dalla ricezione



Il successivo **D.M.I. 4.05.98** chiarisce meglio le procedure da rispettare e la documentazione da allegare alle varie istanze

Con la successiva C.M.I. 5.05.98 è stata inoltre emanata la modulistica standard da utilizzare per la formulazione delle varie istanze (*Disponibile sia sul sito Vigilfuoco.it o presso gli sportelli dell'Ufficio Prevenzione dei Comandi*)

Trattandosi di rapporti tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, resta valida la Legge n. 241 del 1990, (*modificata parzialmente dalla L. n. 15 del 11.02.2005*) in merito agli obblighi di informazione e trasparenza su tutti gli atti che intercorrono tra le parti.

Particolare rilevanza della L. 15 è il principio stabilito dall'art. 10 bis – “Comunicazione dei motivi ostativi per l'accoglimento dell'istanza”

Regolamenti tecnici




Trattasi dell'insieme di Decreti, norme tecniche, regolamenti tecnici, ecc..... di valenza esclusivamente tecnica, che stabiliscono

- ✓ ***Gli obiettivi*** (che si intende raggiungere per la sicurezza antincendio e la salvaguardia delle persone)
- ✓ ***Le prestazioni*** che devono garantire le strutture e gli impianti
- ✓ ***Gli scenari*** rispetto ai quali si deve fare l'analisi della sicurezza antincendio



Regolamenti tecnici



Carattere prescrittivo

D.M.I. 01.02.1986 – Autorimesse

D.M.I. 19.08.1996 – Locali P.S.

D.M.I. 12.04.1996 – Imp. termici gas

D.M.I. 19.04.1994 . Alberghi

D.M.I. 18.09.2002 – Ospedali

D.M.I. 28.04.2005 – Imp. term. gasoli

Carattere prestazionale

D.L. n. 626 del 19.09.1994

D.M.I. 10.03.1998

D.M.I. 16.02.2007

D.M.I. 9.03.2007

D.M.I. 9.05.2007



L'evoluzione della normativa tecnica, sta portando sempre più ad un approccio ingegneristico per la risoluzione dei problemi di P.I.



FISSO L'OBIETTIVO VOLUTO